

Edizione di venerdì 31 ottobre 2014

LAVORO E PREVIDENZA

[Applicabilità della maxisanzione per di prestazioni di lavoro occasionale](#)

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

CONTENZIOSO

[Giudicato esterno efficace solo se il tributo è lo stesso](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Regime IVA del riaddebito del trasporto dei beni ceduti al cliente extra-UE](#)

di Marco Peirolo

DIRITTO SOCIETARIO

[Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista - terza parte](#)

di Luca Dal Prato

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Il restyling del ravvedimento operoso](#)

di Fabio Pauselli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

LAVORO E PREVIDENZA

Applicabilità della maxisanzione per di prestazioni di lavoro occasionale

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

Il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la [nota n.16920 del 9 ottobre 2014](#), ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'
applicazione della c.d. maxisanzione nell'ipotesi di riqualificazione in sede ispettiva di prestazioni
di lavoro autonomo occasionale con partita Iva e/o ritenuta d'acconto

L'art. 4, comma 1, lett. a) e b) della L. 138 del 2010, che ha modificato l'art. 3, comma 3 e 4 del D. L. n. 12/2002 convertito in L. 73/2002, prevede l'applicazione della c.d. maxisanzione " *in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato*" , a meno che " *dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione*" .

Ricorda il Ministero che
la ratio della norma sopra riportata sia
quella di sanzionare l'avvenuto occultamento dell'esistenza un rapporto collegando, quindi,
l'irrogazione della maxisanzione alla sussistenza di prestazioni di natura subordinata
poste in essere senza il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge o in assenza dei connessi adempimenti contributivi che evidenzino, comunque, la volontà di dichiarare l'esistenza di un rapporto.

La fattispecie in esame, per la sua caratteristica di non assoggettamento a contribuzione previdenziale per importi fino ad euro cinquemila, appare essere la soluzione alla quale maggiormente si ricorre, in specie nell'ambito associativo, per giustificare determinate episodiche prestazioni d'opera. Si distingue dal lavoro accessorio in quanto il reddito prodotto si cumula con gli altri redditi conseguiti dal lavoratore ma ha il vantaggio della detraibilità dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività svolta.

Per il lavoro autonomo occasionale, che ai sensi dell'art.2222 c.c. si caratterizza per l'assenza di obblighi di comunicazione preventiva, la [circolare n. 38/2010](#) della Direzione Generale del Ministero aveva precisato che, qualora la prestazione di lavoro autonomo occasionale dovesse essere riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accertamento, "

*il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della **documentazione utile** ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto... ”.*

Attraverso la nota in commento, il Ministero, a seguito di numerose richieste di chiarimento in merito alla corretta individuazione della ”

valida documentazione fiscale”

idonea ad escludere l'applicazione della maxisanzione in ipotesi di riqualificazione in sede ispettiva di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, precisa puntualmente che per tale “*debba intendersi la documentazione fiscale obbligatoria (**versamento delle ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod. 770**) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento. Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d'aconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro “in nero”, pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all'applicazione della relativa maxisanzione”.*

Tale documentazione dovrà essere, evidentemente, riferita ad un periodo precedente all'accertamento.

In definitiva, dunque, la

presenza di documentazione fiscale obbligatoria prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento

che attesti chiaramente la volontà del datore di lavoro di non celare all'amministrazione l'esistenza del rapporto, non genera l'applicazione della maxisanzione nell'ipotesi di riqualificazione in sede ispettiva di rapporti di lavoro autonomo occasionale, esenti dall'obbligo di comunicazione preventiva, in rapporti di lavoro subordinato per i quali tali obbligo sussiste.

Appare infine consigliabile procedere anche alla redazione di una lettera di incarico dalla quale possano trarsi le caratteristiche del rapporto e la volontà negoziale delle parti.

CONTENZIOSO

Giudicato esterno efficace solo se il tributo è lo stesso

di Luigi Ferrajoli

Nel giudizio tributario l'efficacia del giudicato esterno sancita dall'art. 2909 cod.civ. presuppone che il tributo oggetto dei separati giudizi sia lo stesso. Tale principio è stato ribadito **dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19044/14**, la quale ha affermato che nel processo tributario l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i **separati giudizi riguardino tributi diversi**, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui **medesimi presupposti di fatto** ovvero scaturisca dalla **medesima indagine di fatto**.

Nel caso di specie i giudici di appello accoglievano la richiesta di annullamento dell'accertamento formulata dal contribuente in relazione ad un atto impositivo affermando l'efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in relazione al medesimo periodo d'imposta anche se con riguardo a diverso tributo. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione deducendo la **violazione a falsa applicazione dell'art. 2909 cod.civ.** censurando la decisione dei giudici di appello che avevano invocato l'autorità del giudicato esterno in relazione ad un sentenza definitiva che, benché intervenuta tra le medesime parti e relativa allo stesso periodo d'imposta nonché riferibile a contestazioni originate da una medesima indagine fiscale, **riguardava imposta diversa**.

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha ribadito che **l'efficacia espansiva del giudicato esterno non può estendersi ai giudizi aventi per oggetto tributi diversi** in ragione delle diversità strutturali esistenti fra le diverse imposte ed ha chiarito, richiamando la propria recente giurisprudenza, che l'efficacia preclusiva del giudicato esterno deve essere ammessa entro rigorosi limiti temporali e oggettivi. In particolare la Corte ha richiamato la propria sentenza n. 18907/11 nella quale è stato chiarito che in tema di opponibilità del giudicato esterno in materia tributaria deve distinguersi tra **l'ipotesi in cui un'unica imposta venga frazionata in più anni** ed il differente caso in cui pur ricorrendo un **identico rapporto giuridico d'imposta** nei giudizi che lo riguardano **vengano in considerazione diversi periodi d'imposta**. Nel primo caso, il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, poiché la questione – concernente un unico periodo d'imposta – è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali di imputazione. Nella seconda ipotesi, quando da **un'unica fonte scaturiscano diversi periodi d'imposta**, il giudicato non può coinvolgere solo quella specifica annualità che costituisce oggetto del giudizio. Secondo la Suprema Corte **l'obbligazione di corrispondere una somma a titolo di imposta** – oltre che unica o istantanea, poiché scaturente da un solo determinato evento, che la produce – ben può essere anche **periodica o continuativa**; ipotesi che si verifica quando il presupposto del tributo consiste in uno stato di fatto suscettibile di ripetersi nel tempo, in quanto trae origine da una fonte

poliennale, come accade per i terreni, i fabbricati urbani, l'esercizio di attività imprenditoriale. In tale ipotesi, tuttavia, la riproduzione dell'obbligazione di periodo in periodo non deve indurre a ritenere che si tratti di un'obbligazione unica, il cui adempimento si scagliono nel tempo. Per ciascun periodo, infatti, sorge una nuova obbligazione (cd. **principio dell'autonomia dei periodi d'imposta**) del tutto autonoma da quella relativa ai periodi precedenti, ai quali è accomunata solo dalla fonte comune. Pertanto, determinato il periodo d'imposta, l'obbligazione periodica non si distingue più da quella istantanea.

In questa prospettiva, la Suprema Corte si è orientata nel senso di distinguere, in tema di opponibilità del giudicato esterno in materia tributaria, tra **l'ipotesi in cui un'unica imposta venga frazionata in più anni**, talché venga in considerazione un unico periodo d'imposta ed i diversi giudizi attengano ai singoli ratei scaglionati nel tempo, dalla **differente ipotesi in cui – pur ricorrendo un identico rapporto giuridico d'imposta – nei giudizi che lo riguardano vengano in considerazione diversi periodi d'imposta**.

Nel primo caso non può che affermarsi che il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, poiché la questione – concernente un unico periodo d'imposta – è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità di imputazione temporale.

Nella seconda ipotesi, quando da **un'unica fonte scaturiscano diversi periodi d'imposta**, il giudicato coinvolge solo quella specifica annualità che costituisce oggetto del giudizio, dal momento che per ciascun periodo d'imposta gli elementi di fatto che originano l'imposizione si atteggiano in maniera diversa. In tale fattispecie, la **sentenza del giudice tributario emessa con riferimento ad un determinato rapporto giuridico d'imposta ed in relazione ad una specifica annualità**, può fare stato anche con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per anni differenti, solo **per quanto attiene alla risoluzione di un'identica questione di diritto comune a tutte le controversie** o alla decisione su questioni preliminari correlate ad un interesse protetto che rivesta il carattere della durevolezza.

IVA

Regime IVA del riaddebito del trasporto dei beni ceduti al cliente extra-UE

di Marco Peirolo

Nel commercio internazionale, è prassi utilizzare la

clausola DAP (Delivered At Place of Destination / Reso al Luogo di Destinazione) – corrispondente alla clausola DDU (Delivered Duty Unpaid / Reso Non Sdognato) della previgente edizione degli Incoterms – quando il venditore, nel rapporto con l'acquirente, si occupa del

trasporto della merce, a suo rischio e a suo carico, fino al luogo di destinazione convenuto. Se i beni sono trasportati al di fuori dell'Unione europea, il venditore provvede ad effettuare l'operazione doganale di esportazione.

Affinché l'operazione di

sdoganamento, con il

pagamento dei dazi e dell'eventuale IVA all'importazione, sia a carico del venditore, occorre adottare la

clausola DDP (Delivered Duty Paid / Reso Sdognato).

Può accadere che l'impresa venda la merce ad un cliente extra-UE con termine di resa

DAP, ma il trasporto sia

pagato dallo stesso cliente, con successivo

riaddebito al fornitore italiano.

Sorge, pertanto, il problema di come trattare, ai fini IVA, la nota di addebito ricevuta.

Dal momento che quest'ultima si riferisce ad una

prestazione di trasporto di beni, “ribaltata” sull'impresa italiana senza alcun “

mark-up”, occorre verificare se la prestazione oggetto di riaddebito sia territorialmente rilevante in Italia.

Com'è noto, dal 1° gennaio 2010, a seguito della riforma operata dal D.Lgs. n.18/2010, i trasporti di beni:

- nei **rapporti “B2B”**, costituiscono prestazioni “generiche”, alle quali cioè si applica la regola generale di cui all'art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, per cui il

- luogo di effettuazione del trasporto coincide con il Paese del committente;
- nei **rapporti “B2C”**, sono soggetti ad un diverso regime territoriale a seconda che il trasporto sia intracomunitario o meno. Infatti:

- le prestazioni di trasporto di beni **diverse dal trasporto intracomunitario** si considerano effettuate in Italia “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato” (art. 7-sexies, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972);
- le prestazioni di **trasporto intracomunitario** di beni si considerano effettuate in Italia “quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato” (art. 7-sexies, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972).

Nel caso considerato, si desume pertanto che il riaddebito del costo di trasporto è territorialmente rilevante in Italia, sicché i relativi **obblighi IVA** devono essere **adempiuti dall’impresa italiana** in applicazione dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso, infatti, in cui un’operazione rilevante ai fini IVA in Italia sia effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta gravano sul cessionario/committente, il quale dovrà procedere all’assolvimento dell’IVA secondo il meccanismo del cd. “**reverse charge**”.

Nella fattispecie in esame, il costo del trasporto riaddebitato all’operatore nazionale si riferisce a **beni esportati** al di fuori dell’Unione europea, per cui il riaddebito è soggetto al **trattamento di non imponibilità** di cui all’art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, che considera tale “*i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea (...)*”.

Il dubbio, a questo punto, è se l’impresa debba ugualmente emettere autofattura.

In assenza di un diverso orientamento dell’Amministrazione finanziaria, assumono tuttora validità le indicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate nella [circolare n.12 del 12 marzo 2010](#) (risposta 3.1) e nella successiva [risoluzione n. 134 del 20 dicembre 2010](#).

In particolare, è stato precisato che, “*nell’ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti nazionali, questi ultimi provvedono all’autofatturazione indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta non imponibile o esente. Il suddetto documento deve essere annotato nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto* (articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972), ma non

*deve essere riportato nel **quadro VJ** della dichiarazione annuale, trattandosi di fattura senza esposizione di IVA” (circolare n.12/E/2010, cit.).*

È dato osservare che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 228/2012, nell'autofattura occorre riportare la dicitura “**operazione non imponibile**”, con l'eventuale indicazione della relativa norma (comunitaria o nazionale).

DIRITTO SOCIETARIO

Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista - terza parte

di Luca Dal Prato

Nei precedenti due interventi (“[Modalità di finanziamento delle imprese e ruolo del professionista](#)” e “[Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista](#)”) abbiamo riassunto le informazioni utili al professionista che vuole affiancare i propri clienti nell’ottenimento di nuova finanza attraverso un fido bancario o un’apertura di credito.

Per valutare la migliore forma di finanziamento è però necessario conoscere le abitudini commerciali della società che, ad esempio, potrebbe operare in un mercato caratterizzato da tempi di incasso particolarmente dilatati. In questo caso potrebbe essere ideale valutare, con uno o più istituti bancari, lo smobilizzo continuo dei crediti attraverso l’utilizzo combinato di aperture di credito con operazioni di sconto (artt. 1858, 1859 e 1860 c.c.) e di “castelletto”.

Lo sconto bancario è l’operazione tramite cui la banca (scontatore) previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente (scontatario) l’importo di un credito verso terzi (debitore ceduto) non ancora scaduto, mediante la cessione salvo buon fine (pro solvendo del

credito stesso).

In pratica, lo **scontatario**-cedente **trasferisce** allo **scontatore**-cessionario un suo **credito** verso terzi, ricevendone da quest'ultimo il **pagamento** **anticipato**; lo scontatore-cessionario si servirà poi del credito ceduto per riscuotere la somma anticipata allo scontatario cedente.

Lo **sconto** è quindi un prestito – che **differisce** dal **mutuo** per l' **anticipato** **pagamento** degli **interessi** – **attuabile** quando la società è in possesso di **titoli** **esecutivi** legati ad operazioni commerciali e all'esistenza di provvista come pagherò, tratte semplici, cambiali agrarie, note di pegno e documenti rappresentativi di merci o tratte documentate. Lo **sconto** di **tratte** **documentate** è particolarmente utilizzato negli scambi commerciali con l' **estero**, in quanto si tratta di un effetto al quale è **allegato** il **documento** rappresentativo della **merce** (es. polizza di carico) e la banca, finché rimane in possesso della tratta documentata, detiene anche un diritto di privilegio sulle merci.

Ecco allora che, quando una società presenta la **necessità** di **smobilizzo** **crediti** di carattere **continuativo**, una **soluzione** per ottenere finanza immediata potrebbe essere quella di **combinare** lo **sconto** con l' **apertura** di **credito**, realizzando un negozio complesso in cui il **correntista**, **scontando** presso la banca

cambiali emesse a proprio favore,
ottiene l'
utilizzo di
credito
fino al limite del
fido.

Questo tipo di finanziamento può essere attuato
anche collegando lo
sconto bancario
con il c.d. "
castelletto",
ossia un
fido utilizzabile attraverso lo sconto cambiario in cui,
man mano che le
cambiali giungono a scadenza e sono
estinte, si
ripristina per l'affidato la
possibilità di
sconto. Occorre però tenere in considerazione che, con il
castelletto di sconto, la
banca
non
attribuisce la possibilità di disporre immediatamente di una
somma di
denaro,
ma si
impegna ad
accettare per lo
sconto, entro un ammontare predeterminato i titoli che il cliente gli presenterà. In questa
ipotesi, quindi, il
fido non rappresenta l'ammontare delle
somme di cui il cliente può
disporre,
bensì il
limite entro il quale la banca è tenuta ad
accettare i
titoli presentati dal cliente. Lo
sconto può anche essere "
isolato",
quando si tratta di una operazione di carattere
occasionale.

Infine,

se l'
operazione di sconto
non dovesse andare a
buon
fine – e quindi si verificasse il mancato pagamento degli effetti scontati – la
banca addebiterà al cliente, sul suo conto corrente, il
valore nominale dei
titoli oltre le
spese di protesto (a eccezione del caso in cui gli effetti siano stati trasferiti con clausola “senza spese” o “senza protesto”) e in ultimo le spese di bollo sul “conto di ritorno”. In ogni caso, la
rivalsa dello scontatore (**banca**) nei confronti dello scontatario (cliente)
non può avvenire
prima della
scadenza del credito, né può essere anticipata ove lo scontatario sia, nel frattempo fallito essendo obbligato principale il terzo ceduto.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Il restyling del ravvedimento operoso

di Fabio Pauselli

Nel disegno di legge “Stabilità 2015”, i cui contenuti saranno probabilmente oggetto di ampie modifiche e revisioni, l’intervento ipotizzato sul **ravvedimento operoso**, se confermato, rivoluzionerà **alcuni istituti deflattivi del contenzioso**: è quindi opportuno fare alcune riflessioni sul tema.

In *primis*, viene previsto il rilancio del ravvedimento operoso come **strumento per la regolarizzazione delle violazioni fiscali** in alternativa alla definizione dell’accertamento dell’Amministrazione Finanziaria, mediante il pagamento di sanzioni ridotte che saranno in ogni caso inferiori rispetto a quelle previste d’ufficio.

In particolare sono aggiunte, oltre a quelle attuali, le seguenti nuove previsioni temporali per l’effettuazione del ravvedimento operoso, con la relativa misura della riduzione delle sanzioni:

- **riduzione a 1/9 del minimo:** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione**, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro 90 giorni dall’omissione/errore**;
- **riduzione a 1/7 del minimo:** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro 2 anni dall’omissione/errore**;
- **riduzione a 1/6 del minimo:** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre 2 anni dall’omissione o errore**.

Non è stata specificata la decorrenza di tali modifiche, facendo ritenere che i nuovi e più favorevoli meccanismi

si renderanno applicabili senza limiti a partire dal 1° gennaio 2015 da quando, in sostanza, il provvedimento entrerà in vigore. Inoltre dovrebbero riguardare anche le violazioni antecedenti all'entrata in vigore, trattandosi di un impianto sanzionatorio più favorevole ai contribuenti (*favor rei*).

C'è da dire che questo

restyling del ravvedimento operoso si inserisce all'interno di una modifica normativa ancora più ampia, volta a ridurre gli attuali istituti deflattivi del contenzioso tributario. Va segnalato, infatti, che il disegno di legge di stabilità **intende abrogare l'acquiescenza integrale ai Pvc, agli inviti al contradditorio e agli atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate** e non preceduti da Pvc o invito.

Sarà prevista, tuttavia, una

fase transitoria per esigenze di coordinamento normativo, rendendosi applicabile l'acquiescenza

fino al 31 dicembre 2015. Il contribuente, pertanto, dal 1° gennaio 2015 potrà trovarsi di fronte alla scelta se

accettare le contestazioni dell'ufficio oppure regolarizzare le violazioni ricorrendo al nuovo ravvedimento operoso.

Resta escluso, tuttavia,

l'atto di accertamento non preceduto da Pvc o invito al contradditorio: per questo, infatti, essendo un atto al quale è precluso il ravvedimento,


sino al 31 dicembre 2015 sarà possibile prestare acquiescenza integrale ex articolo 15, comma 2-bis del D.Lgs 218/1997, mantenendosi intatta una definizione agevolata che, come visto, nelle intenzioni del Legislatore scomparirà del tutto non appena si concluderà la fase transitoria.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Saggio sulla libertà



John Stuart Mill

Il Saggiatore

Prezzo euro 12,00

Pagine 160

Fin dalla sua pubblicazione nel 1858, il libro è stato considerato uno dei testi fondanti del liberalismo e il modello per la costruzione di una democrazia reale. Quali sono la natura e i limiti del potere che la società può legittimamente esercitare sull'individuo? Così si interroga John Stuart Mill in questo classico del pensiero politico. Alla base della risposta c'è il criterio utilitarista del massimo benessere per il maggior numero di persone, che deve essere il fondamento delle norme che regolano il vivere comune. Nel suo percorso alla ricerca della felicità, l'individuo è libero fino a quando non arreca danno agli altri: libero anche di esprimere il proprio dissenso dalle idee predominanti, libero di non conformarsi a un modello di opinioni, sentimenti e usanze che la società impone come norma di condotta.

Da qui all'eternità. L'Italia dei privilegi a vita



Sergio Rizzo

Feltrinelli

Prezzo euro 15,00

Pagine 208

È accettabile, in un paese martoriato da una crisi infinita, che un deputato regionale cinquantenne, con l'età di Brad Pitt e Monica Bellucci, incassi un vitalizio dopo solo qualche mese di legislatura? E prendendo più del doppio di un operaio inchiodato 42 anni in fabbrica? Quello delle rendite perenni e spropositate, dei vitalizi scandalosi o delle poltrone perpetue è il più odioso dei vizi nazionali. Pubblici e privati: perché chi entra nel circolo vizioso del potere burocratico finisce per rimanervi felicemente intrappolato per sempre. Ci sono dirigenti pubblici pressoché inamovibili anche ben oltre la pensione. E poi ancora consiglieri regionali, assessori provinciali, generali, ambasciatori, top manager di banche e imprese che possono contare su infinite prebende e inappellabili incarichi a vita, sindacalisti a cui la politica garantisce sistemazioni eterne con vitalizi da favola. La colpa spesso è delle regole. Regole sbagliate, assurde, scritte per un mondo che non c'è più o forse non c'è mai stato. Regole che hanno spalancato un abisso fra il Palazzo e il paese. Per rimettere in moto l'Italia si deve ripartire da qui. Mettere in discussione i privilegi eterni. Abbattere le rendite parassitarie. Cambiare le regole assurde che rischiano di distruggere il paese.

Lezioni di mafia



Pietro Grasso

Sperling & Kupfer

Prezzo euro

Pagine 168

L'aula magna della Suprema Corte di Cassazione a Roma è il luogo simbolico scelto da Pietro Grasso per le sue Lezioni di mafia, un progetto televisivo voluto per svelare i delitti e i traffici di una delle più potenti e sanguinarie organizzazioni criminali. Il suo racconto, che il libro riprende e approfondisce, si addentra nel mondo di Cosa nostra spiegando la struttura della Cupola, la creazione del consenso, gli affari, i rapporti con la politica e la Chiesa, il ruolo delle donne, le stragi, le... indagini dell'antimafia. Ciascuna delle dodici lezioni affronta un tema, offrendo un'informazione di base sul fenomeno mafioso e mostrando quanto sia pericoloso, per la sopravvivenza delle istituzioni e della stessa democrazia, quel sistema sociale e culturale, così diffuso nel nostro Paese, dove si intrecciano l'intimidazione, il clientelismo e la rassegnazione a vivere nell'illegalità.

Nell'ombra e nella luce



Giancarlo De Cataldo


Einaudi

Prezzo euro 14.00

Pagine 220

Con il maldestro, coraggioso, contraddittorio Emiliano di Saint-Just, chiamato a investigare su efferate uccisioni, opera di uno sfuggente criminale che somiglia a un diavolo, Giancarlo De Cataldo ci trasporta in una Torino divisa tra slancio progressista e reazione, nuove tecnologie e vecchi pregiudizi, inconsueta per l'occhio di oggi, ma nella quale è facile ambientarsi per la naturalezza e la precisione dei dettagli: da una nuova grande piazza appena costruita alla mefistica paludosa Vanchiglia, a un gran ballo a Palazzo Carignano, a un dinamicissimo Ghetto dove gli ebrei combattono per non diventare il capro espiatorio della rabbia e della paura di tutti. E sotto i nostri occhi, mentre un Cavour infuriato rischia di esser preso a bastonate dal reazionario duca di Pasquier, e le alte sfere consigliano al giovane carabiniere di cercare il colpevole preferibilmente negli strati più bassi e «infami» della città, impartendogli una lezione di modernissimo controllo sociale, si svolge una vorticosa, molto attuale commedia umana. Le opposizioni private e pubbliche di gelosia e amore, obbedienza e libertà, viltà e coraggio, politica e crimine, tipiche del futuro carattere nazionale degli italiani, fanno qui le prove generali, come a teatro. E il Diaul, che sia un mostro malvagio, un assassino seriale o la pedina di un complotto politico, diventa la cifra, il luogo geometrico delle contraddizioni di tutti. Senza smettere di far paura, tutt'altro.

La vita secondo me



Reinhold Messner


Corbaccio

Prezzo euro 16,90

Pagine 336

Reinhold Messner compie 70 anni e attraverso 70 parole chiave, da Vita a Morte, da Fiducia a Destino, racconta se stesso per trasmettere agli altri la propria, straordinaria, esperienza. Qual è l'odore di casa? Quanta libertà d'azione deve avere un bambino? Paura, egoismo, istinto sono caratteristiche umane necessarie per sopravvivere in certe condizioni? Reinhold Messner scrive il suo personale «lessico» di vita. E con il bagaglio di esperienza di chi ha affrontato la natura nelle sue manifestazioni più pericolose, Messner parla di ambizione e pudore, incubi e vecchiaia, di capacità di reinventarsi daccapo e di accettare la vita che ci aspetta.

Vino al vino



Mario Soldati

Mondadori

Prezzo euro 16,00

Pagine 742

L'autore racconta i suoi tre viaggi compiuti attraverso tutta l'Italia alla ricerca dei vini genuini, alcuni famosi, altri noti, altri ancora "scoperti" da Soldati stesso. Ma questa non è una semplice guida enologica: è un libro che parla di paesaggi, di uomini, di case, ville e castelli, incontrati e amorevolmente scrutati in un itinerario alla ricerca di una civiltà autentica, legata alla terra e al clima, che ha nel vino uno dei suoi prodotti più sinceri, frutto dell'equilibrio tra natura e cultura.